Dpcm 8 marzo 2020 - in vigore da 8 marzo sino al 3 aprile
(i precedenti decreti sono abrogati)

Si evidenziano le restrizioni che maggiormente interessano le Pro Loco:

art. 2

a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; **è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale; (Nota: norma già prevista nel precedente DPCM del 4 marzo)**

Nuova:

b) **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

Nuova:

c) **sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Nuova:

d) **restano chiusi musei e istituti di cultura**;

A seguito sia delle nuove restrizioni che del buon senso, Le Pro Loco devono rinviare tutti gli eventi da loro organizzati (manifestazioni spettacoli sagre ecc.)

Evitare in questo periodo anche leAssemblee per l'approvazione del bilanci o per il rinnovo eventuale delle cariche o per modifiche statutarie.
Si ritiene che l'attuale situazione di fatto al di là delle norme specifiche costituisca un valido motivo per il rinvio delle Assemblee almeno sino al 3 aprile, valutando poi se l'evolversi della situazione indipendentemente dalle norme consentirà il loro svolgimento senza mettere a rischio la nostra ed altrui salute.

Nella sede, mantenere la distanza di sicurezza e mettere a **disposizione dei dirigenti, soci e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani.**
Per gli Uffici Informazione non sono state emanate dal Governo e dalla Regione norme specifiche.
Per gli Uffici convenzionati è vivamente consigliato di sentire il Comune.

I Circoli Unpli **devono** applicare :
art. 3 lettera **e)** lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell'esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro**;**

Comitato Regionale Pro Loco della Toscana
Sede operativa: via Corrado del Greco 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel/fax 0584 758750
Segreteria Regionale segretarioregionale@unplitoscana.it
Presidente Regionale Mauro Giannarelli cell 335 8389830 presidente@unplitoscana.it
www.unplitoscana.it

Dpcm 8 marzo 2020 In vigore sino al 3 aprile 2020 (i precedenti son abrogati)

Art 1 - (misure per le aree più esposte)
(omissis)

Art. 2 - (misure per il resto del Paese)

L'articolo 2 fissa le misure che riguardano il resto del paese. Eccole nel dettaglio.

a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; **è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;**

(Nota: norma già prevista nel precedente DPCM del 4 marzo)

b) **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

c) **sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) **restano chiusi musei e istituti di cultura**;

e) **lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell'esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro**;

f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l'adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

h) **sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado**, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono

esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;

i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;

l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa **dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;**

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell'emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;

t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d'esame per la sospensione;

u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;

v) l'apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l'adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;

z) divieto assoluto di mobilità dall'abitazione o dimora per le persone in quarantena**.**

Art. 3 L'articolo 3 stabilisce le **«misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale».**

Il primo comma impone l'applicazione delle seguenti misure:

a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;

b) **è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare**

di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) **si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari**;
d) **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali**;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;
g**) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all'aperto senza creare assembramenti;**
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) **chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza**.

Dal secondo al 4° comma sono indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che richiedano l'intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano sottoposte a sorveglianza.
Il comma 5 stabilisce che le persone in sorveglianza in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l'operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica; rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

L'articolo 4 fissa le regole per il «monitoraggio delle misure», affidato al prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate.

L'articolo 5 contiene invece le disposizioni finali.

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.